

## Una consultazione dell'AEEG per l'imminente Borsa

*Un'altra iniziativa AEI per formulare osservazioni condivise e tecnicamente funzionali tra operatori e studiosi.*

Anche in questa occasione, seguendo uno schema ormai collaudato, AEI si è rivolta agli operatori più importanti per offrire un momento di approfondimento e di confronto sul documento dell'AEEG "Proposta di condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico" in consultazione pubblica.

L'occasione è stata prontamente colta e si è giunti alla stesura di un documento condiviso, inviato all'AEEG, che qui di seguito riportiamo.

### Commenti del gruppo di lavoro AEI

#### **alla "Proposta di condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico"**

**AEEG – 27 Novembre 2003**

Nel seguito sono riportati i commenti agli specifici articoli, commi e spunti di consultazione della Proposta dell'AEEG.

- **Comma 3.2:** la frase "... si intende un'unità di produzione con potenza ..." va modificata con "... si intende un'unità di produzione o di consumo con potenza ...".
- **Comma 3.12 punto a):** la frase "unità di consumo relativa a capacità ..." va modificata con "unità di consumo virtuale relativa a capacità ...".
- **Spunto S1:** si suggerisce di esplicitare il fatto che uno stesso punto di dispacciamento può essere, in momenti diversi, sia un punto di immissione, sia un punto di prelievo (si faccia riferimento, come esempio, ad una unità di pompaggio, ad un sito di autoproduzione, oppure ad un'unità termoelettrica, che può prelevare energia per alimentare i propri servizi ausiliari).
- **Spunto S2:** si suggerisce di prevedere che un punto di immissione relativo ad un'unità di produzione con potenza nominale non superiore a 250 kW non sia trattato su base oraria solamente qualora esso non sia dotato di un misuratore orario.

- **Comma 7.3:** si ritiene opportuno prevedere, coerentemente con quanto previsto dall'attuale quadro regolatorio, che l'energia elettrica immessa in rete in media e bassa tensione sia incrementata delle perdite per il medesimo livello di tensione. Tali immissioni, infatti, riducono le perdite ai livelli di tensione immediatamente superiori ed evitano perdite di trasformazione dal livello di tensione immediatamente superiore.
- **Comma 8.1:** si ritiene che la proposta di suddivisione della rete rilevante in zone, valida per periodi di durata non inferiore a tre anni, sia eccessivamente rigida. La variazione della suddivisione della rete in zone non dovrebbe essere vincolata da una scadenza temporale imposta a priori, ma dovrebbe essere effettuata quando necessario, qualora siano intervenute significative variazioni nelle configurazioni delle immissioni e dei prelievi, nonché nella struttura della rete stessa.
- **Comma 15.5 punto b):** la data ed il luogo di conclusione del contratto non si ritengono informazioni rilevanti; è invece rilevante la data di decorrenza del contratto stesso.
- **Spunto S6:** il previsto termine di 6 ore di anticipo rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte sul Mercato del Giorno Prima, relativo alla comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, è considerato eccessivo. Si ritiene che un termine di 3 ore sia più adeguato, eventualmente eliminando l'obbligo per il Gestore della Rete di comunicare agli operatori di mercato coinvolti l'eventuale mancato bilanciamento dei rispettivi programmi (e quindi considerandoli immediatamente non validi), se comunicati tra 6 e 3 ore prima del termine previsto per la presentazione delle offerte sul Mercato del Giorno Prima.
- **Comma 18.4:** in tale comma si specifica che *“Tali valori complessivi sono determinati valorizzando l'ammontare di energia elettrica specificato in ciascuna offerta accettata ... al prezzo specificato nell'offerta stessa”*. Per chiarezza, tale frase andrebbe modificata per tenere conto della presenza anche delle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo.
- **Commi 18.12 e 19.7:** l'ordine di priorità stabilito dai commi in oggetto si presta ad ambiguità, poiché vi sono offerte di vendita che ricadono contemporaneamente in più categorie (ad esempio, offerte relative ad unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili che sono anche CIP6/92, offerte relative ad unità di cogenerazione che possono corrispondere a contratti di compravendita registrati e conclusi al di fuori del sistema delle offerte, ecc.). Per eliminare tali ambiguità dovrebbe essere previsto uno specifico criterio di assegnazione ad una categoria nel caso in cui un'offerta rientrasse contemporaneamente in più di una di esse: in tal caso logica vorrebbe che l'offerta venisse assegnata alla categoria avente maggiore priorità. Inoltre, andrebbe specificato che alle unità essenziali ai fini della sicurezza andrebbe concessa massima priorità solo nelle ore in cui esse fossero effettivamente ritenute essenziali. Infine, nel definire gli ordini di priorità andrebbe tenuto conto che l'articolo 11 comma 4 del decreto legislativo n. 79/99, oltre che alle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili o di cogenerazione, assicura la precedenza nel dispacciamento anche alle unità alimentate da fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al 15% di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.
- **Commi 18.13 e 19.8:** in tali commi si prevede che le offerte di acquisto del garante della fornitura del mercato vincolato hanno la massima priorità. Al fine di evitare discriminazioni tra clienti idonei della stessa

tipologia, apparirebbe più equo non attribuire tale elevata priorità alla parte della domanda espressa dal garante della fornitura del mercato vincolato relativa ai consumatori iscritti nell'elenco dei clienti idonei ai sensi della delibera AEEG n. 20/02, ovvero relativa sia ai clienti vincolati divenuti potenzialmente idonei, mai serviti da fornitori del mercato libero, sia ai clienti idonei già serviti da fornitori del mercato libero che intendono tornare al mercato vincolato.

- **Spunto S8:** si richiede che l'AEEG, come previsto dalla delibera n. 95/01, articolo 20, comma 10, emetta uno specifico provvedimento che definisca le condizioni tecniche ed economiche per l'utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti di energia rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99.
- **Articolo 23:** alla luce del fatto che le unità di produzione in grado di fornire tutti i servizi di cui al comma 23.1 sono ben poche, non appare equo che, come previsto dal comma 23.3, le unità di produzione non in grado di fornire anche uno solo di tali servizi debbano corrispondere al Gestore della Rete il corrispettivo sostitutivo. Si suggerisce quindi che tali servizi, ai fini della fornitura, siano considerati singolarmente e non in maniera indifferenziata. Inoltre, si considera più opportuno che i servizi suddetti siano, laddove possibile, acquistati dal Gestore della Rete esclusivamente per la quantità che esso ritenga congrua.
- **Comma 25.6:** il “programma finale cumulato” è definito come il programma aggiornato cumulato, come eventualmente modificato nel mercato per il servizio di dispacciamento; da tale definizione non appare chiaro se le modifiche effettuate nel mercato per il servizio di dispacciamento includano o meno le variazioni apportate al programma in seguito ad ordini di bilanciamento emessi dal Gestore della Rete in tempo reale; in caso contrario, il corrispettivo previsto dal comma in oggetto, pari alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto all'unità ed il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta sul Mercato del Giorno Prima applicato al programma finale cumulato, non terrebbe conto della possibile energia ulteriormente venduta dall'unità per bilanciamento in tempo reale.
- **Comma 26.3:** si suggerisce di modificare la frase *“qualora riscontri incompatibilità il Gestore della Rete modifica i piani di manutenzione ...”* con la frase *“qualora riscontri incompatibilità il Gestore della Rete concorda le modifiche dei piani di manutenzione con gli utenti del dispacciamento coinvolti ...”*.
- **Spunto S16:** non si ritiene che debba essere previsto un corrispettivo a carico degli operatori di mercato, incluso il GME, per la registrazione dei contratti di compravendita.
- **Commi 30.2 e 30.3:** dalla definizione di sbilanciamento riportata nei commi in oggetto, che fa riferimento al “programma finale cumulato” (nell'accezione riportata nel precedente commento al comma 25.6, secondo cui esso non includerebbe le variazioni apportate al programma in seguito ad ordini di bilanciamento in tempo reale), risulterebbero sbilanciate le unità di produzione che deviano dal proprio programma in esecuzione di un ordine di bilanciamento in tempo reale, il che è ovviamente assurdo. Si suggerisce quindi, per chiarezza, di definire il “programma finale cumulato” come il programma aggiornato cumulato, come eventualmente modificato nel mercato per il servizio di dispacciamento, nonché in seguito ad ordini di dispacciamento emessi dal Gestore della Rete per il bilanciamento tra immissioni e prelievi in tempo reale.
- **Comma 37.1:** si ritiene necessario che la proposta di sistema integrato di garanzie e di gestione dei pagamenti relativi ai corrispettivi di sbilanciamento e al mercato elettrico sia sottoposta ad un processo di

consultazione per consentire a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte in merito, prima dell'adozione della proposta stessa.

- **TITOLO 6:** si richiede che tra gli obblighi informativi del Gestore della Rete vi sia anche la pubblicazione quotidiana dei consuntivi dei transiti interzonal.
- **Comma 40.1:** si richiede di specificare che le descrizioni degli algoritmi, dei modelli di rete e delle procedure utilizzate per la selezione delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento siano dettagliate in modo tale da contenere tutte le informazioni necessarie per poter replicare il processo di selezione effettuato.
- **Commi 47.2 e 47.3:** si ritiene che la disposizione transitoria della durata di un anno, secondo la quale il GRTN avrà la possibilità, prima della chiusura dei mercati, di formulare offerte di acquisto/vendita sul Mercato del Giorno Prima e sul Mercato di Aggiustamento, nel caso in cui le quantità di energia in acquisto sul Mercato del Giorno Prima si discostino significativamente dalla previsione della domanda formulata dal GRTN medesimo, sia eccessivamente cautelativa e potenzialmente distorsiva del corretto funzionamento del mercato. Si sottolinea, infatti, come:
  - ✓ venga ostacolata l'esplicitazione di segnali di prezzo efficienti;
  - ✓ vengano introdotti elementi di incertezza, in quanto nell'elaborare le proprie previsioni gli operatori dovranno tenere in considerazione i possibili interventi sul mercato da parte del GRTN;
  - ✓ vengano introdotti elementi di discriminazione, dati dall'operatività del GRTN su MGP (e su MA) a sessioni chiuse (peraltro, il GRTN sarebbe l'unico acquirente abilitato ad operare sul MA per l'anno 2004).

In ogni caso, al fine di garantire la massima trasparenza, si ritiene necessario che tutti i dati relativi a ciascuna delle offerte in oggetto presentate dal GRTN vengano tempestivamente resi pubblici. Nei due commi in oggetto, inoltre, non si specifica né il prezzo né la priorità delle offerte suddette (presumibilmente, massima priorità per tutte le offerte e prezzo zero per le offerte di vendita e senza indicazione di prezzo per le offerte di acquisto).

- **Comma 47.7:** per quanto detto al commento precedente, si ritiene eccessivamente cautelativa la disposizione transitoria della durata di un anno secondo la quale la partecipazione al Mercato di Aggiustamento dovrà essere limitata alle unità di produzione. Si propone quindi di attribuire anche alle unità di consumo la facoltà di partecipare al Mercato di Aggiustamento.
- **Comma 47.9:** si richiede di chiarire a cosa si fa riferimento con la frase *“vincoli operativi derivanti anche da altri soggetti diversi dal medesimo Gestore della Rete”*.
- **Comma 47.10:** la possibilità che, per due anni, svolgano l'attività di aggregazione delle misure soggetti che non soddisfano ai requisiti di cui al comma 43.2, può costituire un ingiusto vantaggio per quelli di tali soggetti che, al termine dei due anni suddetti, rinuncino a svolgere l'attività di aggregazione delle misure e continuino ad esercitare attività di acquisto, vendita, trasporto o generazione di energia elettrica, nello svolgimento delle quali si potrebbero trovare avvantaggiati dalla conoscenza di dati di misura sensibili a loro resi disponibili nel biennio precedente. Viceversa, è ragionevole pensare che, perlomeno in una fase iniziale, i soggetti che meglio potrebbero svolgere l'attività di aggregazione siano i distributori, i quali però, per quanto previsto al

comma 47.10, avrebbero due soli anni a disposizione per rientrare degli investimenti effettuati per rendersi in grado di svolgere l'attività di aggregazione suddetta.

- **Comma 48.3:** si ritiene che il costo sostenuto dal Gestore della Rete per acquistare l'energia elettrica, nonché i ricavi ottenuti dalla vendita dell'energia elettrica nel Mercato del Giorno Prima e nel Mercato di Aggiustamento, debbano essere pubblicati a livello orario e non mensile.